PROVVIDENZE PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO ABBINATA ALLA COSTRUZIONE DI NUOVE UNITA'

Art. 7

Contributo alle unità lagunari

Articolo abrogato dalla l. 11 dicembre 1984, n. 848.

Abrogato dal 19 dicembre 1984 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unita'
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 600
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-demolizione-del-naviglio-abbinata-alla-costruzione/art-7-contributo-alle-unita-lagunari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it